



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA – 2013 – 0007237 del 25/03/2013

BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.  
Stabilimento di Ferrara  
Piazzale Donegani 12  
44100 Ferrara  
fax:0532 467079 / 468071  
basellpoliolefineitalia@legalmail.it

Pratica N. ....

Prof. Mittente: .....

e p.c. ISPRA  
Via V. Brancati 48  
00144 Roma  
fax: 06 50072450  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**OGGETTO: Basell Poliolefine Italia S.r.l. - Trasmissione Parere Istruttorio  
Conclusivo prot. CIPPC-00\_2013-0000463 del 13/03/2013.**

In riferimento alla richiesta di modifica non sostanziale al decreto autorizzativo del 04/10/2010 n. DVA-DEC-2010-0000659 presentata dalla Basell Poliolefine Italia S.r.l., ai quattro punti di emissioni gassose convogliate in atmosfera, si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC.

Al riguardo si invita codesta Società a dare attuazione e a prendere atto delle proposte di modifica al PMC avanzate dalla Commissione IPPC contenute nel sopracitato Parere Istruttorio.

All.:c.s.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mariano Grillo)

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti  
Ufficio Mittente/ Divisione IV - Rischio Rilevante/AIA  
Funzionario responsabile: millediano@domenico@minambiente.it  
DVA-4RI-AIA-08\_2013-0036.DOC



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
E. prot DVA - 2013 - 0006549 del 15/03/2013

CI PPC-00-2013-0000 463

del 13/03/2013

Ministero dell' Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

Pratica N. ....

Ref. Mittente: .....

**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA  
presentata da BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l. - Stabilimento di  
Ferrara - procedimento di modifica ID 311**

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero  
dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio  
Conclusivo.

Il Presidente della Commissione IPPC  
Ing. Dario Ticali

All. c.s.




*Autorizzazione Integrata Ambientale*
**BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.L**
**FERRARA (FE)**
**PARERE ISTRUTTORIO**

*(D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.,  
 Art. 29-nonies - comma 1 Modifiche non sostanziali degli impianti)*

**Riferimento richiesta DVA: U.prot DVA-2012-0011347 (ID 311)**
*Progetto di modifica di quattro punti di emissioni gassose convogliate in atmosfera*

Provvedimento emanato con la nota U.prot DVA-2012-0011347 del 11/05/2012, a seguito scadenza dei termini ex- art. 29, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

**MODIFICA NON SOSTANZIALE**

DECRETO AIA: DVA-DEC-2010-0000659 del 04/10/2010

GRUPPO ISTRUTTORE Commissione AIA-IPPC <i>Nomina GI (CIPPC-00-2012-000254 del 23/04/2012)</i>	Antonio Mantovani (Ref.)
	Salvatore Tafaro
	Antonio Voza
Regione Emilia Romagna	Matteo Balboni
Provincia Ferrara	Gabriella Dugoni
Comune Ferrara	Ivan Graldi



## 1. DEFINIZIONI

<b>Autorità competente (AC)</b>	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (DVA).
<b>Ente di controllo</b>	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29-decies del Decreto Legislativo n. 152. del 2006, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Lombardia.
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 14, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione IPPC</b>	La Commissione istruttoria nominata ai sensi dell'art. 10 del DPR 14 maggio 2007, n.90 (Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06).
<b>Gestore</b>	L'autorizzazione AIA all'impianto oggetto della domanda di modifica non sostanziale è stata rilasciata a Basell Poliolefine Italia s.r.l, indicato nel testo seguente con il termine Gestore.
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
<b>Impianto</b>	L'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato XII del decreto legislativo n. 152 del 2006 e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento
<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, energia (calore, radiazioni, ecc.) o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi.
<b>Migliori tecniche disponibili (MTD)</b>	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.
<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante della presente autorizzazione. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1 e del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 11, comma 3.



<b>Uffici presso i quali sono depositati i documenti</b>	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito <a href="http://aia.minambiente.it">http://aia.minambiente.it</a> , al fine della consultazione del pubblico.
<b>Valori Limite di Emissione (VLE)</b>	La massa di inquinante espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06.

## 2. INTRODUZIONE

### 2.1 ATTI PRESUPPOSTI

Visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 09 ottobre 2007 che istituisce la Commissione Istruttoria I. P. P. C. e che stabilisce il regolamento di funzionamento della stessa Commissione Istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale -IPPC;
visto	il D.M. GAB/DEC/2012/0033 del 17 febbraio 2012, di nomina dei componenti della Commissione AIA-IPPC;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00_2012-000254 del 23/04/2012 (E.prot DVA-2012-0010036 del 26/04/2012), che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale di Basell Poliolefine Italia S.r.l. – Stabilimento di Ferrara al Gruppo Istruttore così costituito: – Antonio Mantovani (Referente GI) – Salvatore Tafaro – Antonio Voza

### 2.2 ATTI ED ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

Visto	il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (U. prot. DVA-DEC-2010- 0000659 del 4 ottobre 2010)
vista	l'istanza del gestore - Società BASELL Poliolefine s. r. l. - di modifica non sostanziale del Decreto di A.I.A. (0000659 del 4 ottobre 2010) della relativa allo stabilimento di Ferrara, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (modifica degli impianti o variazioni del Gestore), comma 1, relativa al progetto di modifica di quattro punti di emissioni gassose convogliate in atmosfera, datata 06/12/2011 (E.prot. DVA-2011-0031682 del 20/12/2011)
vista	<b>la nota sotto richiamata (U.prot DVA-2012-0011347 del 11/05/2012, la DVA comunicava al Gestore la scadenza della tempistica ex- art. 29, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i:</b>  Questa divisione con nota del 01/02/2012 prot. DVA-2012-0002439 ha avviato il procedimento istruttorio in merito alle rettifiche richieste inoltrando la relativa documentazione alla Commissione IPPC.  Tutto ciò premesso, in considerazione della scadenza della tempistica prevista all'art. 29 nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si chiede a codesto Istituto, nell'ambito delle programmate attività di controllo ordinario presso l'impianto, di verificare e dare riscontro della conformità delle modifiche eseguite con quanto dichiarato.
vista	la comunicazione della DVA alla commissione IPPC (U.prot. DVA-2012-0002439 del 01/02/2012) di procedere con l'istruttoria di cui alla richiesta di modifica avanzata dal gestore
esaminate	le linee guida generali e le linee guida di settore per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili e le linee guida sui sistemi di monitoraggio; e precisamente: – Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche



	disponibili - Linee Guida Generali, S.O. GU n.135 del 13.06.2005 (Decreto 31 Gennaio 2005) - Elementi per l'emanazione delle linee guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili: Sistemi di monitoraggio - GU n.135 del 13.06.2005 (Decreto 31 Gennaio 2005)
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 59 del 2005 rappresenta recepimento integrale, e precisamente i BREF: - <i>Production of Polymers (Agosto 2007)</i> - <i>Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (Febbraio 2003)</i>
vista	la documentazione prodotta da ISPRA nell'ambito di uno specifico Accordo di Programma che garantisce il supporto alla Commissione nazionale IPPC, e precisamente: - la Relazione Istruttoria del 23 marzo 2012 (CIPPC-00-2012-000136 del 26/03/2012)
preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC hanno preso parte, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari dell'ISPRA: - Rosella Giuliani
vista	la e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 26/02/2013 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC 00_2013-0000339 del 27/02/2013;

### 3. OGGETTO DELLA MODIFICA

Denominazione impianto	Basell Poliolefine Italia S.r.l.
Sede Legale	Via G.B. Pergolesi, 25 20124 Milano
Sede operativa	Piazza Donegani, 12 44122 Ferrara
Tipo impianto	Impianto esistente
Tipo di procedura	Aggiornamento dell'AIA
Codice attività IPPC	Codice IPPC 4.1(h) Impianti chimico per la produzione di prodotti chimici organici di base Codice NOSE-P 105.09 - Fabbricazione di prodotti chimici organici <u>Classificazione NACE</u> • Codice 24: lavorazione di prodotti chimici <u>Classificazione NOSE-P</u> • Codice 105.09: fabbricazione di prodotti chimici organici
Gestore Impianto	Gianluca Gori Piazza Donegani, 12 44122 Ferrara
Referente IPPC	Massimo Cimarelli Piazza Donegani, 12 44122 Ferrara
Rappresentante Legale	Marcello Sciota Piazza Donegani, 12 44122 Ferrara
Impianto a rischio di incidente rilevante	Si
Sistema di gestione ambientale	L'impianto dispone del Certificato di Gestione Ambientale ISO 14001:2004 con scadenza in data 8 giugno 2013
Misure penali o amministrative riconducibili all'impianto o parte di esso, ivi compresi i procedimenti in corso alla data della presente domanda	Nessuna dichiarazione aggiuntiva rispetto a quanto dichiarato in AIA. No
Autorizzazione Integrata Ambientale	Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2010-0000659 del 4/10/2010



#### 4. MODIFICHE RICHIESTE DAL GESTORE

Il progetto di modifica contenuto nella Relazione Tecnica inviata dal Gestore, in allegato alla comunicazione del 06/12/2011 (E.prot. DVA-2011-0031682 del 20/12/2011), si riferisce a quattro punti di emissione gassosa convogliata in atmosfera per i quali il Gestore richiede di non effettuare il monitoraggio delle emissioni. Nello specifico:

- camino n. 1 impianto FXXIV (fase 2) dispersori catalizzatori D410/D434;
- camino n. 8 impianto FXXIV (fase 2) filtro PF939 captazione polveri omogeneizzatore estrusione;
- camino n. 12 impianto MPX (fase 1) polmonazione/flussaggi con azoto;
- camino n. 14 impianto MPX (fase 1) scarico da F502.

Il Gestore sottolinea che le emissioni dai suddetti camini sono da ritenersi scarsamente significative, in quanto la quantità di flusso emesso è esigua e difficilmente è possibile realizzare dei campionamenti. Per tale motivo, il Gestore chiede di eliminare la prescrizione relativa al monitoraggio periodico di tali camini come previsto nel PMC (Tabella 2.1.1, paragrafo 2.1) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2010-0000659 del 4 ottobre 2010 rilasciata a Basell Poliolefine S.r.l. sito di Ferrara (FE).

I camini n. 8 (FXXIV) e n. 14 (MPX) sono provvisti di sistemi di abbattimento polveri (filtro a tessuto).

Al camino n. 1 (FXXIV) è presente un impianto di assorbimento ad acqua costituito da un barilotto in cui il gas e i vapori gorgogliano.

In merito al camino n. 12 (MPX), in considerazione dell'esigua quantità di gas emesso dal camino, non è stato previsto alcun sistema di abbattimento.

I quattro punti interessati dalla modifica sono soggetti a monitoraggio periodico con frequenza semestrale (parametri: Temperatura, Polveri, Umidità, Velocità, COV), secondo quanto prescritto dal PIC (par. 11.2.1) e in base alla frequenza e alle metodiche di rilevamento descritte nel PMC (par. 2.1).

Il Gestore ha allegato alla Relazione Tecnica la planimetria del sito produttivo con evidenziata la posizione delle emissioni convogliate all'atmosfera, oggetto del progetto di modifica, di seguito riportata.







#### **4.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI MODIFICA A QUATTRO PUNTI DI EMISSIONI GASSOSE CONVOGLIATE IN ATMOSFERA**

##### **4.1.1 Emissione in atmosfera n. 1 impianto FXXIV (fase 2) dispersori catalizzatori D410/D434**

Il Gestore dichiara che il camino n. 1, durante la fase di depressurizzazione degli apparecchi D410 e D434 (dispersori catalizzatori), emette in atmosfera un flusso di N<sub>2</sub> con tracce di esano e acido cloridrico e trattandosi di pasta catalitica, si registra una dispersione di grasso e olio non volatile.

Il Gestore stima che l'emissione giornaliera da suddetto camino non supera i 4-5 minuti. L'autorizzazione concessa (aggiornata da P.G. n. 040315 del 10/05/2007 non ha fissato limiti di emissione (Tabella par. 4.8 del PIC), ma prevede che sia mantenuto il sistema di abbattimento indicato nell'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Tale sistema è costituito da un barilotto in cui il gas e i vapori gorgogliano in acqua. Il Gestore dichiara che dai registri delle analisi di monitoraggio, nel periodo dal 2003 al 2010, si osserva che per la suddetta emissione convogliata non è mai stato possibile realizzare delle misure, a causa del basso flusso in uscita dal camino.

Il Gestore, data la scarsa rilevanza dell'emissione, ritiene non necessario eseguire un monitoraggio periodico al pari degli altri camini dell'impianto.

##### **4.1.2 Emissione in atmosfera n. 8 impianto FXXIV (fase 2) filtro captazione polveri omogeneizzatore estrusione**

L'emissione si riferisce allo scarico di azoto utilizzato per polmonare il mescolatore PS 926, in cui avviene l'omogeneizzazione del polipropilene con gli additivi necessari per la stabilizzazione del prodotto finale. Il flusso di azoto attraversa il filtro a tessuto PF 939 prima di essere messo in atmosfera, al fine di trattenere eventuali polveri trascinate di polipropilene e additivi.

Il Gestore dichiara che l'emissione in atmosfera dal suddetto camino è discontinua e, qualora si verifichi un flusso attraverso di esso, risulta essere molto basso, spesso insufficiente per effettuare misure di portata e campionamenti di materiale particellare: a causa della scarsa velocità dell'effluente, frequentemente inferiore al limite di rilevabilità dello strumento analitico dedicato al campionamento (ovvero 0,4 m/s); nelle attività di monitoraggio semestrale svolte dal 2003 al 2010 è stato spesso impossibile determinare i parametri sopra citati.

Il Gestore rileva inoltre che il valore del limite di specifica, autorizzato per la portata pari a 600 Nm<sup>3</sup>/h, indicato nel paragrafo 4.8 del PIC, è stato individuato in riferimento a casi di emergenza (worst case), come forma cautelativa: nei rari casi in cui la velocità dell'effluente è sufficiente a poter ottenere una misura di portata, i valori sono sempre inferiori a 25 Nm<sup>3</sup>/h.

Per quanto riguarda il campionamento del materiale particellare, i valori (quando è stato possibile determinarli) sono sempre inferiori a 1 mg/Nm<sup>3</sup> (limite AIA autorizzato: 10 mg/Nm<sup>3</sup>). Il valore in flusso di massa di polveri corrispondente è molto basso, inferiore a 25 mg/h; per quanto riguarda il campionamento dei COV, la strumentazione dedicata al campionamento necessita di una portata dell'effluente maggiore di quanto venga emesso dal camino (il Gestore dichiara che dai risultati della speciazione dei COV le misure sono tutte al di sotto del limite di rilevabilità dei parametri analizzati, ad esclusione dei valori di n-esano (0.3 mg/Nm<sup>3</sup>), idrocarburi C5 come n-pentano (0.5 mg/Nm<sup>3</sup>) e idrocarburi C6 come n-esano (0.3 mg/Nm<sup>3</sup>) che risultano rilevati ma comunque molto bassi.

##### **4.1.3 Emissione in atmosfera n. 12 impianto MPX (fase 1) polmonazione/flussaggi con azoto**

L'emissione gassosa di N<sub>2</sub> in atmosfera è necessaria per la polmonazione dei flussaggi degli apparecchi D101 (serbatoio di dosaggio del trietil alluminio), D102 (serbatoio dell'olio esausto), D103 (guardia idraulica del trietil alluminio) e D104 (serbatoio dell'olio di flussaggio). Date le caratteristiche di piroforicità, è necessario che il trietil alluminio non venga in contatto con l'ossigeno e con acqua, pertanto come gas di polmonazione dei suddetti apparecchi è utilizzato N<sub>2</sub>, che gorgoglia attraverso una guardia idraulica riempita con olio minerale bianco, prima di essere sfiato in atmosfera.

Il gas emesso dal camino n. 12 è azoto saturo (a temperatura ambiente) di vapori di olio minerale, con concentrazione massima stimata di 2000 ppm (come riportato nella prima Autorizzazione Provinciale del 14 febbraio 1993 alla modifica dell'impianto MPX e alle relative emissioni in atmosfera). Data l'esigua quantità di gas emesso, massimo 0,5 Nm<sup>3</sup>/h, non è stato previsto alcun sistema di abbattimento.

Il Gestore dichiara che al contrario di ciò che è riportato dai limiti autorizzativi e nel paragrafo 4.8 del PIC, l'emissione non è continua, si verifica solo durante la fase di carico settimanale di TEAL nella cisterna, da cui, riempiendosi, viene rilasciato circa 1m<sup>3</sup> di N<sub>2</sub> in un'ora.



Il Gestore dichiara inoltre che l'esigua quantità di flusso emesso dal camino n. 12 dell'impianto MPX è confermata anche dai risultati delle analisi di monitoraggio effettuate dal 2004 al 2011: la velocità e di conseguenza la portata di emissione misurate sono al di sotto del limite di rilevabilità dello strumento dedicato al campionamento e spesso non è stato possibile determinare i due parametri.

#### **4.1.4 Emissione in atmosfera n. 14 impianto MPX (fase 1) scarico da F502**

Il Gestore dichiara che il polimero prodotto nella sezione di reazione, dopo aver subito i processi di strippaggio ed essiccamento per la rimozione dei monomeri di reazione, viene trasferito nella sezione di sileria intermedia tramite un trasporto pneumatico in depressione; il prodotto viene separato dal gas con un filtro a calze chiamato F501 e da qui, per caduta attraverso delle rotocelle, raccolto in una capacità intermedia D501.

D501 è mantenuto in leggera pressione (prossima a 0,01 bar) con azoto, tramite una valvola regolatrice di pressione PV5015. Eventuali sbalzi di sovrappressione del sistema vengono gestiti tramite una valvola a piattello, posta a valle del filtro a calze F502, che scarica l'azoto in eccesso attraverso il camino n. 14.

Il Gestore dichiara che, ad eccezione del giugno 2005 e del luglio 2006, dal 2004 al 2011 i valori di velocità e di portata sono risultati essere al di sotto della rilevabilità dello strumento analitico dedicato al campionamento. Per questo motivo, ad esclusione dei due casi sopra citati, in cui comunque, le misure non hanno mai superato il valore di 1,4 Nm<sup>3</sup>/h, non è stato possibile determinare la concentrazione del materiale particellare.

Il Gestore sottolinea inoltre che il limite autorizzato per la portata pari a 600 Nm<sup>3</sup>/h (come riportato nella prima Autorizzazione Provinciale del 14 febbraio del 1993 e nel paragrafo 4.8 del PIC) può essere raggiunto solo in caso di guasto della valvola di regolazione di pressione PV5015, oppure del sistema di battitura calze del filtro (valvole bloccate in apertura), condizione che viene segnalata al personale di reparto tramite il segnale di allarme alta pressione PRCA 5015.

## **5. ANALISI DEGLI IMPATTI AMBIENTALI**

Le modifiche proposte dal Gestore non produrranno alcun impatto aggiuntivo sull'ambiente in quanto relative al sistema di monitoraggio e controllo.

Il quadro emissivo e i relativi impatti rimarranno quindi immutati rispetto a quanto indicato nel Decreto AIA.

## **6. CONCLUSIONI E PROPOSTE DI MODIFICA DI PRESCRIZIONI**

In considerazione delle risultanze riportate dal Gestore in merito ai dati del monitoraggio sui camini n. 1 e n. 8 dell'impianto FXXIV e n. 12 e n. 14 impianto MPX, si propone quanto segue.

### **■ Camino n. 1 impianto FXXIV (fase 2) dispersori catalizzatori D410/D434**

In considerazione che dal 2003 al 2010 per la suddetta emissione convogliata non sia mai stato possibile realizzare delle misure (a causa del basso flusso in uscita dal camino, emissione giornaliera della durata di 4-5 minuti) e che su tale punto camino non sia stato prescritto nel Decreto di AIA alcun limite all'emissione (fermi restando i limiti di legge), si propone di modificare il PMC eliminando il monitoraggio di detto punto emissivo.

### **■ Camino n. 8 impianto FXXIV (fase 2) filtro PF939 captazione polveri omogeneizzatore estrusione**

Per tale punto emissivo il Decreto AIA ha prescritto un limite per le polveri di 10 mg/Nm<sup>3</sup> e un monitoraggio semestrale dei parametri Temperatura, Umidità, Velocità, Polveri e COV, questi ultimi da ricercare in via cautelativa per i primi 3 mesi di attuazione del PMC.

Poiché i risultati di speciazione dei COV hanno mostrato che i valori misurati sotto il limite di rilevabilità dei parametri analizzati, eccetto n-esano, idrocarburi-C6 come n-esano (entrambi 0,3 mg/Nm<sup>3</sup>) e idrocarburi-C5 come n-pentano (0,5 mg/Nm<sup>3</sup>), che risultano rilevati ma molto bassi rispetto ai limiti riportati in Tab. D al paragrafo 4 dell'Allegato I Parte II alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i. (rispettivamente 150 mg/Nm<sup>3</sup> per n-esano e 600 mg/Nm<sup>3</sup> per il pentano), si propone di modificare il PMC eliminando il monitoraggio dei COV. Si sottolinea che l'eliminazione del monitoraggio di COV dell'emissione del camino n.8 è approvata solo se i valori di flusso, in condizioni normali di esercizio, risultano sempre minori di 25 Nm<sup>3</sup>/h (valori dichiarati dal Gestore). Dovranno tuttavia essere registrati tutti i casi di emergenza (worst case) ed essere oggetto del reporting periodico del PMC, specificando n° eventi, e durata dei singoli eventi e complessiva annuale.

Per quanto riguarda l'indagine degli altri parametri richiesti nel PMC, prendendo atto che l'emissione in corrispondenza del camino n. 8 impianto FXXIV è discontinua, con scarsa velocità dell'effluente (velocità



spesso insufficiente per determinare misure di portata) e che i valori di materiale particolato (quando è stato possibile determinarli) sono sempre risultati inferiori a  $1 \text{ mg/Nm}^3$  (limite AIA autorizzato:  $10 \text{ mg/Nm}^3$ ), si propone di modificare il PMC eliminando il monitoraggio delle polveri. Si propone di eliminare nel PIC il limite prescritto riguardante l'emissione per le polveri.

■ **Camino n. 12 impianto MPX (fase 1) polmonazione/flussaggi con azoto**

Per tale punto emissivo il Decreto AIA ha prescritto un limite per l'olio di vasellina di  $2000 \text{ mg/Nm}^3$  e un monitoraggio semestrale dei parametri Temperatura, Umidità, Velocità, Polveri, Olio di vasellina e COV, questi ultimi da ricercare in via cautelativa per i primi 3 mesi di attuazione del PMC.

In considerazione dell'esigua quantità di flusso emesso da detto camino (massimo  $0,5 \text{ Nm}^3/\text{h}$  di gas emesso), peraltro discontinuo, e delle risultanze dei monitoraggi effettuati dal 2004 al 2011 (velocità e portata inferiori al limite di rilevabilità della strumentazione) si propone di modificare il PMC eliminandone il monitoraggio dei parametri di cui sopra.

Si propone di eliminare nel PIC il limite prescritto riguardante l'emissione di l'olio di vasellina.

Il gestore segnala che il camino n. 12 dell'impianto MPX è caratterizzato da emissione discontinua e non continua, come riportato nel Decreto AIA.

■ **Camino n. 14 impianto MPX (fase 1) scarico da F502.**

Per tale punto emissivo il Decreto AIA ha prescritto un limite per le polveri di  $10 \text{ mg/Nm}^3$  e un monitoraggio semestrale dei parametri Temperatura, Umidità, Velocità, Polveri e COV, questi ultimi da ricercare in via cautelativa per i primi 3 mesi di attuazione del PMC.

In considerazione dei valori di velocità e portate, risultati nel periodo 2004-2011 sempre sotto la rilevabilità dello strumento di campionamento (ad eccezione del giugno 2005 e luglio 2006), si propone di modificare il PMC eliminando il monitoraggio dei parametri di cui sopra (già previsto in via cautelativa per i primi 3 mesi di attuazione del PMC).

Si propone di eliminare dal PIC il limite prescritto per l'emissione di polveri.

**Considerazioni generali**

Si evidenzia che, oltre agli aspetti specifici sopra esaminati, per i camini oggetto di "declassificazione", i flussi di massa degli inquinanti dai camini considerati risultano ampiamente inferiori alle soglie dei flussi di massa al di sopra dei quali si applicano i limiti di concentrazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

Restano a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti dal Decreto AIA (prot. DVA-DEC-2010-0000659 del 4/10/2010).

Nella nota (E.prot. DVA-2011-0031682 del 20/12/2011), il Gestore, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 4 del decreto interministeriale del 24/04/2008, allega copia della ricevuta di versamento della tariffa prevista.

**Quadro riassuntivo delle modifiche al decreto AIA (DVA-DEC-2010-0000659 del 4/10/2010)**

■ **Modifiche PIC:**

Tabella, Par. 11.2.1 Emissioni convogliate, Sezione A) Emissioni da processi produttivi:

*Cancellare i limiti di emissioni in atmosfera per i camini 8 (ex-E10 sez. FXXIV), 12 (ex-E1 sez. MPX) e 14 (ex-E3 sez. MPX).*

■ **Modifiche PMC:**

*Eliminare i monitoraggi previsti relativi alle emissioni in atmosfera per i camini n. 1 (ex-E1 sez. FXXIV), 8 (ex-E10 sez. FXXIV), 12 (ex-E1 sez. MPX) e 14 (ex-E3 sez. MPX) di cui alla tab. 2.1.1, par. 2.1 del PMC.*

**Camino n. 8.** L'eliminazione del monitoraggio di COV dell'emissione del camino n. 8 è concessa a condizione che i valori di flusso, in condizioni di normale di esercizio, siano minori di  $25 \text{ Nm}^3/\text{h}$ . Dovranno essere registrati tutti i casi di emergenza (worst case) ed essere oggetto del reporting periodico del PMC, specificando n° eventi, durata e durata complessiva annuale.